Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 luglio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO . il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA . Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 699.

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica integrale del Gallitello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344, col quale venne riclassificato (in parte), ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale comprensorio di bonifica montana denominato Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, in provincia di Potenza, l'omonimo comprensorio di bonifica integrale, già classificato tale in base al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 1953, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 29, in base al quale furono determinati ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15, i limiti territoriali del comprensorio di bonifica del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, entro i quali sono applicabili, in quanto più favorevoli le disposizioni per i terreni montani previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991;

Visto il decreto interministeriale in data 3 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1954, col quale è stata riconosciuta al Consorzio di bonifica integrale del Gallitello a termini dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la idoneità ad assumere funzioni di Consorzio di bonifica montana nell'intero comprensorio di bonifica montana del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, della superficie di ha. 45.493;

Considerata la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del perimetro del Consorzio del Gallitello, fino a farlo coincidere con quello dell'intero comprensorio di bonifica montana del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991,

Ritenuto che con l'ampliamento d'ufficio del perimetro del Consorzio del Gallitello, al fine di attuare la bonifica montana nell'intero comprensorio del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, potrà essere assicurata l'indispensabile unità di indirizzo nella previsione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere bonificatorie, avvalendosi di un'organizzazione consortile già esistente ed efficiente;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 3 giugno 1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il perimetro del Consorzio di bonifica montana denominato Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, in provincia di Potenza, nel quale deve operare ai fini dell'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, il Consorzio di bonifica integrale del Gallitello, regolato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e riclassificato quale comprensorio di bonifica montana del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, della superficie di ha. 45.493 risulta delimitato nella unita corografia su carta dell'I.G.M. in scala 1:100.000, mediante linea intera di colore verde, con sfumatura all'esterno in tinta gialla, e che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n* 46 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n 700.

Ampliamento del perimetro dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 marzo 1947, n. 281, col quale venne costituito l'« Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania » nell'interesse delle due regioni e ai fini dell'incremento della produzione agricola nazionale;

Vista la legge in data 18 luglio 1952, n. 1005, in base alla quale venne ratificato il decreto istitutivo dell'Ente estendendo il comprensorio di bonifica a n 20 Comuni dell'Alta Irpinia in provincia di Avellino e ricadenti nel perimetro di bacini montani di corsi d'acqua defluenti verso il litorale adriatico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1955, n. 1275, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1955, col quale venne classificato in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il territorio dell'« Alta Irpinia » ricadente nelle provincie di Avellino e Foggia esteso ha. 106.641 di cui ettari 94.400, ricadenti in provincia di Avellino, ed ettari 12.241 in provincia di Foggia;

Visto il decreto interministeriale in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1956, col quale venne riconosciuta all'Ente predetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, della legge 21 novembre 1950, n. 841, e all'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la idoneità ad assumere le funzioni consortili di bonifica montana nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia classificato come sopra;

Considerata la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del perimetro del suddetto Ente estendendolo a tutto il territorio ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'« Alta Irpinia » classificato come sopra ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991,

che prevedono la modifica dei confini territoriali dei Consorzi di bonifica quando si ritiene necessario ed utile per il migliore conseguimento dei fini della bonifica, nonchè la costituzione d'ufficio dei Consorzi di bonifica montana nel caso in cui difetti la iniziativa dei proprietari e degli Enti pubblici interessati;

Ritenuto che con l'ampliamento d'ufficio dell'attuale perimetro dell'« Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania » a tutto il territorio incluso nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia (provincie di Foggia ed Avellino) potrà essere assicurata la indispensabile unità di indirizzo nella previsione, direzione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana, avvalendosi di un organo consortile già esistente ed efficiente;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il perimetro dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania regolato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 marzo 1947, n. 281, è esteso a tutto il territorio ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia interessante le provincie di Avellino e Foggia esteso ha. 106.641, e delimitato come risulta dall'unita corografia in scala 1:100.000, con linea tratteggiata in tinta nera con sfumatura interna di colore bleu che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 45. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1958.

Approvazione della Convenzione con la « Partenopea », società per azioni di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole Partenopee e Pontine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1953, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 22 dicembre 1953 con la « Partenopea », società per azioni di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione per le isole Partenopee e Pontine (settore « B ») per la durata di venti anni e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 506.239 293 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955; lire 627.376.398 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956; lire 656.334.960 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 e lire 644.000.792 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Considerata l'opportunità di rendere la rete dei servizi per le isole Partenopee e Pontine (settore « B ») più aderente alle esigenze del traffico passeggeri e merci;

Considerata l'opportunità di procedere anche ad una revisione formale del testo della convenzione stipulata il 22 dicembre 1953, onde evitare eventuali dubbi nella interpretazione e nell'applicazione della medesima;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 10 aprile 1958 con la Società « Partenopea » in conformità della predetta esigenza;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 10 aprile 1958, con la « Partenopea », società per azioni di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « B » (isole Partenopee e Pontine).

Detta convenzione sostituisce quella stipulata in data 22 dicembre 1953, approvata con decreto Presidenziale 27 dicembre 1953, e avrà effetto fino al 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione, che verrà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1958

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1958
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n 136. — TAM

Convenzione con la « Partenopea » società per azioni di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole Partenopee e Pontine).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la « Partenopea », società per azioni di navigazione con sede in Napoli, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati, di carattere locale, delle isole Partenopee e Pontine, fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, ed il sig Vincenzo Laudiero fu Domenico, consigliere delegato della Società anzidetta, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtu di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art 1

Servizi da eseguire

La « Partenopea », società per azioni di navigazione con sede in Napoli, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegati 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione

Nei successivi articoli e nel capitolato la « Partenopea », società per azioni di navigazione, viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.

Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955 L. 506 239 293 (cinquecentoseimilioniduecentotrentanovemiladuecentonovantatre),

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 L. 627 376 398 (seicentoventisettemilioni trecentosettantaseimila trecentonovantotto),

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 L. 656 334 960 (seicentocinquantaseimilioni trecentotrentaquattromila novecentosessanta),

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 L. 644 000.792 (seicentoquarantaquattromilionisettecentonovantadue);

Art. 3.

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sull'esecuzione dei viaggi.

La società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili,

c) paghe stipendi indennità, accessori e contributi per il personale dipendente previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico sempreche il Ministero della marina mercantile d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra elencati elementi da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico L. 242 500 000 annue;

b) combustibili

fino al 31 dicembre 1955 L. 92 145 590 (nafta tonn. 4 473 × L. 15 780) diesel tonn. 985 × L. 21 890)

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 L. 91 218 350 (nafta tonn. 3 790 × L. 15 780 diesel tonn. 1 435 × L. 21 890)

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 L. 94 501 850 (nafta tonn. 3 790 × L. 15 780 *diesel* tonn. 1 585 × L. 21 890),

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 L. 95 158 550 (nafta tonn. 3 790 × L. 15 780 diesel tonn. 1 615 × L. 21 890)

c) paghe stipendi indennità, accessori e contributi

fino al 31 dicembre 1955 L. 326 400 000

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 L. 349 500 000,

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 L. 353 900 000,

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 L. 362 700 000

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione sostituisce quella stipulata il 22 dicembre 1953 e avrà effetto fino al 31 dicembre 1973.

Art. 7.

Amministrazione della società - Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile,

b) in qualità di membri supplenti un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile.

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta ai termini dell'art. 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione la società elegge domicilio legale in Roma via Muzio Clementi, 68 ed avrà sede di armamento nel porto di Napoli.

Art. 9.

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo alla Società di rilevare le seguenti navi: « Sorrento » di 243 tonn. di stazza lorda « Capri », di 610 tonn. di stazza lorda, « Principessa di Piemonte », di 451 tonn. di stazza lorda « Ischia » di 553 tonn. di stazza lorda, « Regina Elena » di 424 tonn. di stazza lorda, « Meta », di 243 tonn. di stazza lorda dalla società « Partenopea » di navigazione con sede in Napoli.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10.

La società si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 1° gennaio 1956 due navi della stazza lorda minima di 600 tonn., da adibire alle linee B/6, B/20 e B/21 di cui all'allegato 1.

b) dal 1° gennaio 1957 una nave della stazza lorda minima di 600 tonn., da adibire alla linea B/5 di cui all'allegato I;

c) dal 1° gennaio 1958 una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. da adibire alle linee B/7, B/8, B/9 e B/10 di cui all'allegato I.

I piani di dette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio delle navi stesse la società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi assegnate alle linee di cui all'allegato I.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, nominato da presidente del Tribunale di Roma.

Art 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà della società completamente armate In questo caso sarà corrisposto alla società un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio

1) il 7 50 per cento per interesse, in ragione d anno, sul valore attuale delle navi,

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni,

3) il rimborso delle spese vive, quali. il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell equipaggio Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione Il valore attuale e quello ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale

Il valore iniziale sarà determinato d accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società ed in mancanza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile

Art 12

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi agli orari di lavoro di bordo

Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare, istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto dello Stato

Il contratto tipo di arruolamento e quello attualmente in vigore

Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art 13

Personale di Stato maggiore ed amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato maggiore) che al 31 dicembre 1953 era alle dipendenze del precedente concessionario « Società per azione di navigazione « Partenopea » e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè dopo la stessa data non sia rimasto volontariamente nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta a tutti gli effetti, l anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno inappellabilmente decise da una Commissione arbitrale composta di cinque membri dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto con funzione di presidente nominato d accordo tra le due parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma

Art 14

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi e quello attualmente in vigore Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico saranno decise inappellabilmente da una commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto nominato d accordo fra le parti, o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art 15.

Convenzioni speciali

La società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni civili e militari dello Stato, a stipulare con le medesime, convenzioni speciali per il trasporto di persone o cose per conto e a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificassero sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile, potrà a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra descritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio e pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinare, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione, o abbandono contemplati dall'articolo 16, ne compromettessero — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art 18.

Divieti

La società non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione,

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizione di ipoteche sulle navi stesse,

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

La società non potrà comunque partecipare, direttamente o indirettamente, a trust, coalizione o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazioni o di traffico, nè svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora la società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa contestazione degli addebiti, potrà revocare la concessione, sentito il Consiglio di Stato.

Art 19

Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

Nei casi previsti dalla presente convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza od all'annullamento della convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata e la società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possono derivare all'erario.

Art 20.

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione d'anno, della sovvenzione

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato oppure mediante fidejussione di un istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà della società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una Compagnia italiana di assicurazione, accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la società o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dalla società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la società s'intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza.

Art. 21.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra Potenze estere, che comporti modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione o alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche.

Art 22.

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato per le quali non fosse specificamente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri dei quali uno nominato dal Ministero della marina mercantile, uno dalla società ed il terzo nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Art 23.

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella (allegato 1) Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

LINEA	B/1	365	viaggi
»	B/2	365	»
»	B/3	122	»
»	B/4	122	»
»	B/5	365	»
»	B/6	153	»
»	B/7	151	»
»	B/8	122	»
»	B/9	92	»
»	B/10	92	»
»	B/11	151	»
»	B/12	152	»
»	B/13	31	»
»	B/14	31	»
LINEA	B/15	62	viaggi
»	B/16	62	»
»	B/17	1095	» (per Pozzuoli)
	oppure	1460	» (per Torregaveta)
»	B/18	52	»
»	B/19	104	»
»	B/20	52	»
»	B/21	26	»
»	B/22	13	»

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gl'introiti.

Art. 24.

La presente convenzione — che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra precedente convenzione stipulata per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle Isole partenopee e pontine — mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 10 aprile 1958

p. il Ministero della marina mercantile
SILVIO TRANCHINI

p. la «Partenopea» società per azioni di navigazione
VINCENZO LAUDIERO

ALLEGATO 1
(Art. 1 della convenzione)

SETTORE « B »

ISOLE PARTENOPEE E PONTINE

Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio

LINEA B/1 - *Itinerario*: Capri/Massalubrense/Sorrento/Napoli e viceversa. Dal 16 giugno al 30 settembre fa scalo anche a Meta;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R): senza scalo a Meta: mg. 46, con scalo a Meta: mg 51,2; totale annuo per 365 viaggi, di cui 258 senza lo scalo a Meta e 107 con lo scalo a Meta: mg. 17 346,4;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/2 - *Itinerario*: Napoli/Sorrento/Capri e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggi (A. e R.) mg 45,4; totale annuo per 365 viaggi: mg 16 571,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/3 - *Itinerario*: Sorrento/Capri/Ischia e viceversa;
Periodo di esercizio: 1° giugno 30 settembre;
Periodicità giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R) mg. 57,4; totale annuo per 122 viaggi: mg 7 002,8,
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/4 - *Itinerario*: Capri/Sorrento e viceversa;
Periodo di esercizio: 1° giugno al 30 settembre,
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A e R) mg 17,4, totale annuo per 122 viaggi mg 2 122,8;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/5 - *Itinerario*: Capri/Napoli e viceversa;
Periodi di esercizio: 1° gennaio 31 dicembre;
Periodicità giornaliera,
Migliatico: per viaggio (A. e R) mg 35,2, totale annuo per 365 viaggi mg 12 848,
Velocità di esercizio. nodi 14.

LINEA B/6 - *Itinerario*: Napoli/Capri/Marina del Cantone (facoltativa) Positano/Amalfi e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° maggio al 30 settembre;
Periodicità: giornaliera,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 74,8, totale annuo per 153 viaggi: mg. 11 444,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/7 - *Itinerario*. Ischia Porto/ Procida/Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° novembre al 31 marzo;
Periodicità: giornaliera,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 35,4, totale annuo per 151 viaggi: mg. 5 345,4,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/8 - *Itinerario*. Forio/Lacco Ameno/Casamicciola Terme/Ischia Porto/Ischia Ponte/Procida/Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio e periodicità: dal 1° aprile al 15 giugno con periodicità giornaliera, dal 16 giugno al 30 settembre con periodicità domenicale; dal 1° ottobre al 31 ottobre con periodicità giornaliera,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 52,2, totale annuo per 122 viaggi: mg. 6 368,4,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/9 - *Itinerario*: Forio/Lacco Ameno/Casamicciola Terme/Ischia Porto/Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 30 settembre;
Periodicità: giornaliera, escluse le domeniche,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 49,4, totale annuo per 92 viaggi: mg. 4 544,8.
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/10 - *Itinerario*: Casamicciola Terme/Ischia Ponte/Procida/Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 30 settembre;
Periodicità: giornaliera, escluse le domeniche,
Migliatico: per viaggi (A. e R.) mg. 41, totale annuo per 92 viaggi: mg. 3 772,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/11 - *Itinerario*. Napoli/Procida/Ischia Porto e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° novembre al 31 marzo;
Periodicità: giornaliera,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 35,4, totale annuo per 151 viaggi: mg. 5 345,4,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/12 - *Itinerario*: Napoli/Procida/Ischia Ponte/Ischia Porto/Casamicciola Terme/Lacco Ameno/Forio e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° aprile al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre,
Periodicità. giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 52,2; totale annuo per 152 viaggi: mg. 7 934,4,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/13 - *Itinerario*: Napoli/Ischia Porto/Casamicciola Terme/Lacco Ameno/Forio e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 luglio;
Periodicità: giornaliera,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 49,4, totale annuo per 31 viaggi. mg. 1 531,4,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/14 - *Itinerario*: Napoli/Ischia Porto/Casamicciola Terme/Lacco Ameno/Forio/Sant'Angelo e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° agosto al 31 agosto,
Periodicità: giornaliera,
Migliatico. per viaggio (A. e R.) mg. 60,4, totale annuo per 31 viaggi: mg. 1 872,4,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/15 - *Itinerario*: Napoli/Procida/Ischia Ponte/Casamicciola Terme e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto;
Periodicità: giornaliera,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 41, totale annuo per 62 viaggi: mg. 2 542;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/16 - *Itinerario*: Casamicciola Terme/Ischia Porto/Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 39,4, totale annuo per 62 viaggi: mg. 2 442,8,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/17 - *Itinerario*: Ischia Porto/Procida/Pozzuoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità. trigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 22, totale annuo per 1095 viaggi: mg. 24 090,
Velocità di esercizio: nodi 12,5

Nota bene. — Quando sarà stato sistemato l'approdo di Torregaveta la linea B/17 si svolgerà come segue
Itinerario: Ischia Porto/Procida/Torregaveta e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: quadrigiornaliera,
Migliatico. per viaggio (A. e R.) mg. 16,4, totale annuo per 1460 viaggi: mg. 23 944,
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/18 - *Itinerario*: Napoli/Procida/Ischia Porto Casamicciola Terme (facoltativa)/Forio/Santo Stefano/Ventotene/Ponza e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: settimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 132,8, totale annuo per 52 viaggi: mg. 6 905,6,
Velocità di esercizio. nodi 14.

LINEA B/19 - *Itinerario*: Ponza/Formia e viceversa;
Periodo di esercizio: 1° gennaio 31 dicembre
Periodicità. bisettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 78,8, totale annuo per 104 viaggi: mg. 8 195,2,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/20 - *Itinerario*. Ponza/Ventotene/Santo Stefano/Formia e viceversa;
Periodo di esercizio: 1° gennaio 31 dicembre;
Periodicità: settimanale,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 105,4, totale annuo per 52 viaggi: mg. 5 480,8,
Velocità di esercizio. nodi 14

LINEA B/21 - *Itinerario*: Anzio/Ponza e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 15 settembre;
Periodicità: bisettimanale;
Migliatico. per viaggio (A. e R.) mg. 84, totale annuo per 26 viaggi: mg. 2 184,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/22 - *Itinerario*: Anzio/Ponza/Ventotene e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 15 settembre,
Periodicità: settimanale,
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 129,4, totale annuo per 13 viaggi: mg. 1 682,2,
Velocità di esercizio. nodi 14.

Navi assegnate alle linee:

LINEA B/1 : una nave della stazza lorda di 300 tonnellate
LINEA B/2 : una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/3 : una nave della stazza lorda di 300 tonnellate
LINEA B/4 : una nave della stazza lorda di 300 tonnellate
LINEA B/5 : una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/6 : una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/7 : una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/8 : una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/9 : una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/10: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/11: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/12: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/13: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/14: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/15: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/16: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/17: una nave della stazza lorda di 300 tonnellate

Per il periodo 1° giugno-30 settembre 1958 il servizio della linea B/17 sarà assicurato con una nave della stazza lorda di 240 tonnellate e 12 mgl. di velocità oraria

LINEA B/18: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate per il periodo 16 maggio-15 settembre, per i rimanenti mesi dell'anno una nave da 600 tonnellate

LINEA B/19: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate per il periodo 16 maggio 15 settembre, per i rimanenti mesi dell'anno una nave da 600 tonnellate

LINEA B/20: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate per il periodo 16 maggio-15 settembre, per i rimanenti mesi dell'anno una nave da 600 tonnellate.

LINEA B/21: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate
LINEA B/22. una nave della stazza lorda di 600 tonnellate

Nota bene.

Alla linea B/4 verrà adibita la stessa nave utilizzata per la linea B/3

Alla linea B/15 verrà adibita la stessa nave utilizzata per la linea B/9 o per la linea B/10

Alle linee B/19 e B/20 verrà adibita la stessa nave utilizzata per la linea B/18

Alla linea B/22 verrà adibita la stessa nave utilizzata per la linea B/21

Roma, addì 10 aprile 1958

p *il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p *la « Partenopea », Società per azioni di navigazione*
VINCENZO LAUDIERO

ALLEGATO 2
(Art 1 della convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi - Itinerari ed orari

Art 1

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati

Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile o dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità locale

In caso di ritardo della traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario ed i comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per recuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio

Art 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto dal precedente articolo.

Per la velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione. In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari di linee.

Art 4

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere o istituire provvisoriamente, o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, semprechè dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salvo l'applicazione dell'art 34

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, dedotti gli introiti.

Navi

Art 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano navale e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione

Salvo il disposto dell'art 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art 1 e il loro numero dovrà essere, per ciascuna linea, tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art 7, dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società

La Società è tenuta, sotto pena di decadenza della concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art 9 della convenzione.

La Società ha inoltre l'obbligo di assicurare presso Compagnie italiane tutte le navi assegnate al servizio

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza, sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee, picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire

Art 6

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi. queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, neppure se non possa disporre, per causa di forza maggiore o di riparazione, di parte del materiale assegnato ad una linea

Qualora una nave si perdesse la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S1 = S - (a+b)$$

in cui

$S1$ rappresenta la sovvenzione ridotta
S rappresenta la sovvenzione normale
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V1}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left[0{,}65\,S + 0{,}35\,S\,\frac{T1}{T}\right]$$

nelle quali

$V1$ rappresenta la velocità effettiva
V rappresenta la velocità prescritta
$T1$ rappresenta il tonnellaggio effettivo
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;

b) i piani dei ponti,

c) la sezione longitudinale;

d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra,

e) i piani compartimentazione,

f) il piano delle capacita,

g) la scala di solidita, o documento equivalente;

h) il disegno di massima dell'apparato propulsore;

i) la specifica generale,

l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonche del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovra essere destinata

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Societa dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti

Per contro il Ministero stesso potra richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena e di calcoli di allagamento se lo giudichera opportuno

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo la Societa dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti stessi

La Societa dovra inoltre presentare una copia del contratto di acquisto

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori

Art 9

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, dovranno essere riconosciute idonee al servizio delle linee cui sono destinate

A tal fine, prima che una nave sia messa in servizio, una commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procedera

a) ad una visita generale della nave, a norma del successivo art 10,

b) una prova in mare a norma del successivo art 11

Anche le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneita, che saranno limitati alla visita generale e ad una prova di velocita

La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente assegnate al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza

Art 10

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti del Registro italiano navale e l esercizio delle funzioni spettanti alle autorita marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato ed alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o di trasformazione

La visita procedera secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggieri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita All'atto della visita la Società presentera alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilita eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e il Ministero della marina mercantile emanera in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

Art 11.

Per le navi di nuova o recente costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovra avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocita media superiore del 10 per cento a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'art 1 della convenzione, e tre a quest'ultima velocita

Per le navi di tipo speciale la velocita di esercizio prescritta dovra essere raggiunta con una potenza pari ai quattro quinti di quella massima

Per la determinazione della velocita, le navi con carico pari alla meta della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta fra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualita manovriere e di navigabilita, nonche la esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile

La Commissione avra facolta di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potra espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario

Di queste prove verra redatto processo verbale che sarà firmato, oltre che dalla Commissione, anche da un delegato della Societa

Art 12

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando cio sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purche l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilita

Art 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime matengano sempe tutti i requisiti necessari alla regolarita del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovra, nel termine che le verra assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse e cio senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Societa possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti verificatisi

Ricevimento, custodia, trasporto consegna degli effetti postali

Art 14

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai 20 kg

Qualora, peraltro, lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Societa un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile

La Societa avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegra-

fici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite dell'1 per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti, questo locale dovrà chiudersi a chiave rimanendo la custodia degli effetti affidate al comandante della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere manutenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto, contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art 16.

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane ovvero in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo d'imbarco.

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici o agli agenti di cui al comma precedente

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche presso le agenzie della Società

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie affinchè le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare sotto la sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località o che possano utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta, e lasciare nella cassetta le rimanenti

Al termine della corsa, il comandante dovrà inviare all'ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto in buste modello 146-A, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con l'obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandi delle navi

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art 19.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato, delle perdite, manomissioni e avaria degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori

Art. 20

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascun scalo nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superari i seguenti limiti:

a) passeggeri.

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero-chilometro,

per i passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero-chilometro

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L 5,40 per passeggero-chilometro

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato per i passeggeri di classe Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe

I ragazzi di età inferiore ai 4 anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai 4 ai 14 anni non compiti pagheranno metà tariffa

Ogni passeggero avrà diritto di portare con se gratuitamente 30 kg di bagaglio a mano

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, per il trasporto dei passeggeri sulle navi adibite a linee aventi carattere turistico saranno applicate tariffe speciali, il cui limite massimo. all'inizio del servizio, non potrà essere superiore a L 15 per passeggero-chilometro.

Hanno carattere turistico le seguenti linee:

LINEA B/2 - Napoli/Sorrento/Capri e viceversa,

LINEA B/3 - Sorrento/Capri/Ischia e viceversa,

LINEA B/4 - Capri/Sorrento e viceversa;

LINEA B/6 - Napoli/Capri/Marina del Cantone/ Positano/Amalfi e viceversa;

LINEA B/11 - Napoli/Procida/Ischia Porto e viceversa;

LINEA B/12 - Napoli/Procida/Ischia Ponte/Ischia Porto/Casamicciola Terme/Lacco Ameno/Forio e viceversa,

LINEA B/13 - Napoli/Ischia Porto/Casamicciola Terme/Lacco Ameno/Forio e viceversa;

LINEA B/14 - Napoli/Ischia Porto/Casamicciola Terme/Lacco Ameno/Forio/Sant'Angelo e viceversa;

LINEA B/15 - Napoli/Procida/Ischia Ponte/Casamicciola Terme e viceversa,

LINEA B/16 - Casamicciola Terme/Ischia Porto/Napoli e viceversa,
LINEA B/21 - Anzio/Ponza e viceversa;
LINEA B/22 - Anzio/Ponza/Ventotene e viceversa;

b) merci.

per qualsiasi percorso delle linee L. 170 per quintale

L'importo minimo di ogni spedizione sarà di L. 200. Le frazioni di quintale fino a 50 chilogrammi e quelle superiori ai 50 chilogrammi saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale e per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 e a 150 chilogrammi per metro cubo

La tariffa non comprende i diritto d'imbarco, stivaggio, distivaggio e sbarco

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco

Lo stivaggio, il distivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti;

c) bestiame

prima classe, per capo L. 1080;
seconda classe, per capo L. 720,
terza classe, per capo L. 180,
quarta classe, per capo L. 90.

Appartengono alla prima classe cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli,

alla seconda classe asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci,

alla terza classe montoni, capre e pecore;

alla quarta classe capretti, agnelli, porcellini di latte

Il nolo per l'uso dei box non è compreso nei prezzi suddetti

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5000.

Art. 22.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco, a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i singoli scali uno spazio proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo

Nell'uno o nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce

Quando la merce impegnata non fosse presentata per l'imbarco, la Società avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, e sentita la Società potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenessero opportuno in relazione alle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzare con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati, le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo

Art. 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza, delle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna amministrazione

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le ferrovie o tra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero della marina mercantile

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato

Art. 27.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati e senatori con almeno tre legislature e dieci anni completi di servizio,

b) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero o provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata e ritorno.

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee rimpatriati su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore ai 10 posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed agli altri interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori

La Società dovrà inoltre concedere la riduzione del 70% (settanta per cento) sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui al numero 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28

La Società dovrà concedere la riduzione del 30% (trenta per cento) sulle tariffe normali escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato ed alle loro famiglie,

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie,

3) ai militari di truppa,

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato ed alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai o agricoltori ed alle loro famiglie,
7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori,
8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile,
9) ai partecipanti ai congressi alle fiere alle esposizioni,
10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio o cura e ai loro accompagnatori,
nonchè, in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:
a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato,
b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato, la riduzione del 30% sulla tariffa normale. La Società dovrà però trasportare gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale della Amministrazione dello Stato.

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Sorveglianza dei servizi

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato. A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con l'indicazione dei diversi introiti e dovrà trasmetterli ogni mese in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società, alla fine di ogni anno, e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea.

La esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui al l'art. 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato saranno a carico della Società ed a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione, una ritenuta del 2‰ (due per mille) sulla sovvenzione spettante.

Ritenute e penalità

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposto alla Società la relativa sovvenzione. Se l'ommissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una multa da L. 30 000 (trentamila) a L. 150 000 (centocinquantamila), in relazione all'importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per l'ommissione del viaggio. Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario incorrerà nella multa di L. 15 000 (quindicimila).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata la Società incorrerà in una multa da L. 15 000 (quindicimila) a L. 150 000 (centocinquantamila) per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non fossero presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la Società sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10 000 (diecimila) al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrati, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dall'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 (millecinquecento) per il comandante, di L. 750 (settecentocinquanta) per ogni ufficiale e di L. 250 (duecentocinquanta) per ogni altro membro dello equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero stesso non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalle sovvenzioni e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 10 aprile 1958

p. il Ministero della marina mercantile
SILVIO TRANCHINI

p. la «Partenopea» Società per azioni di navigazione
VINCENZO LAUDIERO

(3581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Protocollo di proroga dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 21 aprile 1956, con Protocollo allegato e Nota francese.

PROTOCOLE DE RECONDUCTION DE L'ACCORD COMMERCIAL SIGNÉ A ROME LE 21 AVRIL 1956

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français, desireux de maintenir les echanges commerciaux entre les deux pays au plus haut niveau possible, sont convenus des dispositions suivantes:

1 L'Accord commercial signé à Rome le 21 avril 1956 et reconduit par un Protocole en date du 30 mars 1957 pour une nouvelle periode d'un an, est de nouveau reconduit sans changement jusqu'au 31 décembre 1958.

Les contingents fixes dans les listes annexées à cet Accord et modifiees par les echanges de lettres du 8 decembre 1956, du 28 octobre 1957 et du 4 decembre 1957 sont renouveles a concurrence des 9/12emes

2 Le Protocole de signature et le Protocole additionnel annexes a l'Accord commercial du 21 avril 1956 et modifiés par l'echange de lettres du 8 decembre 1956 ainsi que les engagements figurant dans l'échange de lettres du 8 decembre 1956 sont reconduits dans les mêmes conditions que l'Accord commercial et les listes qui lui sont annexées.

3 La Commission Mixte franco-italienne se reunira avant la fin de l'annee en cours en vue de régler par un arrangement bilateral, qui prendra effet le 1er janvier 1959, les questions interessant les relations commerciales franco-italiennes qui ne pourront trouver leur solution des le debut de l'annee 1959 dans le cadre du Traite instituant la Communaute Economique Européenne.

4 Les dispositions de l'Accord commercial du 21 avril 1956 intéressant la Tunisie sont exceptees de la presente reconduction

Fait a Paris, en double exemplaire, le 1er avril 1958

Le President de la Délegation Italienne
GIUSEPPE FERLESCH

Le President de la Delegation Française
J M BOEGNER

PROTOCOLE ANNEXE

A l'occasion de la conclusion du Protocole de reconduction de l'Accord commercial du 21 avril 1956 signe en date de ce jour, il a ete convenu des dispositions suivantes

1 Les contingents reciproques de « Vins de Champagne en bouteilles » et de Vins mousseux « Asti Spumante » et « Moscato d'Asti Spumante » en bouteilles », fixes dans les listes *A* et *B* annexées a l'Accord commercial reconduit en date de ce jour, sont majores l'un et l'autre de maniere à atteindre 450 millions de francs, l'augmentation totale de 90 millions faite en 1957 et en 1958 etant, en ce qui concerne la liste *B*, reservée aux « Vins mousseux d'Asti Spumante en bouteilles ».

2. Le libellé du poste 91 de la liste *B* annexée à l'Accord commercial reconduit en date de ce jour, est modifie par l'adjonction des mots: « dont 24 millions de francs pour tissus mixtes coton et soie pour parapluies ».

3 Les dispositions du paragraphe 5 de l'echange de lettres du 8 decembre 1956 relatives aux préparations alimentaires à base de jus d'agrumes sont annulees Un contingent 25-*bis* est inscrit à la liste *B* sous le libellé « ex 20 07. jus d'agrumes dits « limonina » et « arancina »: 12 millions de francs ».

4 Le montant du contingent reservé aux Foires devra faire l'objet d'ici le 30 avril 1958 d'un nouvel examen pour tenir compte de ce que l'Accord commercial ne s'applique plus au Maroc et a la Tunisie.

5 Les deux Delegations prennent acte de ce que les contingents nº 23 a 53 inclus inscrits à la liste *B* 2 ont ete globalisés et que le contingent nº 48 de la meme liste a ete globalise a concurrence de 212 millions de francs

Fait à Paris, en double exemplaire, le 1er avril 1958.

Le President de la Delegation Italienne
GIUSEPPE FERLESCH

Le Président de la Délegation Française
J. M. BOEGNER

LE PRÉSIDENT DE LA DELEGATION FRANÇAISE

Paris, le 1er avril 1958

Monsieur le Président,

Au cours des conversations qui ont conduit a la reconduction, signee en date de ce jour, de l'Accord commercial franco-italien du 21 avril 1956, la Delegation française a fait observer que le nouveau delai prévu jusqu a l'expiration de l'Accord ne permettrait pas d'appliquer les dispositions des articles 1 et 2 du Protocole de signature annexe à celui-ci

Dans ces conditions, nous sommes convenus que, compte tenu des commentaires exprimes a ce sujet par l'Organisation Economique de Cooperation Europeenne, les contingents seraient ouverts soit en une seule fois pour les produits soumis au cours du semestre ecoulé, a la procedure de delivrance au fur et à mesure des licences, soit en deux series de montant sensiblement equivalent, pour les produits qui, pendant la même periode, ont fait l'objet d'appels d'offres.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, les assurances de ma haute consideration.

J. M. BOEGNER

Monsieur Giuseppe FERLESCH
President de la Delegation Italienne

(3435)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facolta di scienze politiche dell'Universita cattolica del Sacro Cuore di Milano e vacante la cattedra di « istituzioni di diritto pubblico » cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3828)

Vacanza della cattedra di « storia della filosofia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Padova (istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373).

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Padova (istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n 1373) è vacante la cattedra di « storia della filosofia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(3829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 18 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,835	624,81	—	624,80	624,805	624,80	624,80	624,80
$ Can.	651,45	651,25	651 —	651 —	—	651,37	650,875	651,50	651,625	651,50
Fr. Sv. lib	145,79	145,80	145,79	145,81	—	145,80	145,81	145,80	145,79	145,80
Kr D.	89,85	89,82	89,86	89,85	—	89,87	89,855	89,87	89,84	89,84
Kr. N.	86,88	86,86	86,87	86,87	—	86,88	86,90	86,87	86,86	86,86
Kr Sv.	120,62	120,60	120,61	120,61	—	120,45	120,62	120,50	120,64	120,64
Fol.	164,47	164,45	164,48	164,49	—	164,49	164,47	164,50	164,45	164,45
Fr B.	12,495	12,4975	12,5025	12,49875	—	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr.	148,12	148,09	148,10	148 —	—	148,10	148,05	148,10	148,13	148,15
Fr Sv acc	142,66	142,66	142,68	142,65	—	142,66	142,67	142,65	142,67	142,65
Lst	1736,95	1736,625	1736,90	1737 —	—	1737,10	1736,875	1736,80	1736,70	1736,625
Dm occ	148,78	148,75	148,78	147,95	—	148,83	148,78	148,80	148,77	148,78
Scell Aust	24,04	24,0425	24,03	24,04125	—	24,05	24,0425	24,04	24,03	24,035

Media dei titoli del 18 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,425
Id 3,50 % 1902	62,10
Id 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	83,80
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,65
Id 5 % (Ricostruzione)	91,575
Id 5 % (Riforma fondiaria)	87,675
Id 5 % 1936	97,20
Id 5 % (Città di Trieste)	88,725
Id 5 % (Beni Esteri)	88,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,20
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,375
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,775
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	97,475
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,807
1 Dollaro canadese	650,937
1 Franco svizzero lib	145,81
1 Corona danese	89,852
1 Corona norvegese	86,887
1 Corona svedese	120,615
1 Fiorino olandese	164,48
1 Franco belga	12 498
100 Franchi francesi	148,025
1 Franco svizzero acc	142,66
1 Lira sterlina	1736,937
1 Marco germanico	148,787
1 Scellino austriaco	24,042

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi indetti con decreto Ministeriale 26 luglio 1957, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 ottobre 1957, n. 258.

I — Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 26 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1957, n 258, avranno luogo in Roma, nei giorni 28, 29 e 30 agosto 1958, con inizio alle ore 8, nei seguenti locali

1 Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4, per i candidati il cui cognome comincia con le lettere da *I* a *Z*

2 Sede del Liceo classico « Virgilio » sito in via Giulia n 38, per i candidati il cui cognome comincia con le lettere da *A* a *C*

3 Sede della Scuola media « Manzoni » sita in viale di Villa Pamphili n 7, per i candidati il cui cognome comincia con le lettere da *D* a *G*.

I candidati saranno avvisati singolarmente.

L'Amministrazione, in relazione al numero dei partecipanti alla prima prova, si riserva di riunire i candidati nell'unica sede del Palazzo degli Esami per le prove successive

II — Le prove scritte del concorso speciale per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi per gli Uffici scolastici della Regione Trentino Alto Adige, indetto con decreto Ministeriale 26 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 258 del 17 ottobre 1957 avranno luogo in Roma, presso la sede centrale del Ministero della pubblica istruzione, viale di Trastevere, nei giorni 1, 2, 3 e 4 settembre 1958 con inizio alle ore otto.

(3830)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n 10203 del 3 marzo 1958, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario dei comuni di Sannicandro di Bari e di Gravina in Puglia e del Consorzio Bitonto-Giovinazzo,

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice,

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della Provincia di Bari e dei Comuni interessati;

Visto l'art 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:
Pani dott Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi dott prof Giuseppe, docente in igiene;
D Agostino dott prof Lorenzo, docente in patologia medica,
Carelli dott Michele, ufficiale sanitario di Barletta;
Maggi dott Pietro, medico provinciale.

Il direttore di sezione, dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Bari

Bari, addì 1° luglio 1958

Il Prefetto: CAPPELLINI

(3606)

PREFETTURA DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 4 febbraio 1958, 3ª San, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati,
Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:
Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott Pietro, veterinario provinciale;
Messieri prof Albino, docente in clinica medica veterinaria,
Bianchi prof Edoardo, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria,
Corsini dott Bonfiglio, veterinario condotto.

Segretario
Marino dott Ernesto, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Modena addì 28 giugno 1958

Il prefetto CERUTTI

(3706)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 51409 Div. 3ª del 15 aprile 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1956,
Visto il decreto prefettizio n. 51409 Div. 3ª del 12 agosto 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato,
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1	Silveri Gino	punti 59,8625
2	De Remigis Fernando	» 58,4125
3	Nucci Celestino	» 53,7250
4	Ciofani Florindo	» 52,8000
5	Di Renzo Luigi	» 51,9750
6	Santilli Manlio	» 51,1000
7	Cecchini Domenico	» 49,7250
8	Caracciolo Stefano	» 49,5250
9	D'Orazio Domenico	» 49,3750
10	Giorgi Panfilo	» 48,9250
11	Gramenzi Francesco	» 48,0000
12	Ciancarelli Gregorio	» 47,5250
13	Castiglione Costantino	» 47,0000
14	Del Gusto Claudio	» 45,1900
15	Ippoliti Davide	» 43,7000
16	Del Fiacco Guido	» 43,2250
17	Scariglia Giampietro	» 41,5000
18	Rivo Michele	» 37,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 21 maggio 1958

Il prefetto DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n 21301 Div. 3ª di pari data al presente, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorso a due posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto n. 51409 del 15 aprile 1957;
Visto l'ordine, con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso,
Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Ai veterinari sottoindicati, quali vincitori del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Silveri dott. Gino: condotta di Avezzano;
2) De Remigis dott Fernando: condotta consorziale di Tagliacozzo-Cappadocia-Sante Marie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonche affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 21 maggio 1958

Il prefetto DE GENNARO

(3709)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 10500 in data 25 febbraio 1957, modificato con decreto n. 11865 del 6 dicembre 1957, con il quale venne indetto, fra l'altro, il concorso a condotte veterinarie vacanti in questa Provincia;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 10500 del 5 agosto 1957, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 20 agosto 1957;

Considerato che i cennati provvedimenti sono stati pubblicati nei modi di legge;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281; nonchè le norme vigenti in materia di preferenze nei pubblici concorsi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in narrativa:

N.	Nome	Punti
1.	Galeone dott. Cosimo	punti 54,04
2.	De Luisa dott. Francesco	» 53,02
3.	Raffa dott. Clementino	» 52,50
4.	Nardovino dott. Giovanni	» 52,42
5.	Caruso dott. Ennio	» 52,31
6.	Marra dott. Silvestro	» 51,34
7.	Abate dott. Giuseppe	» 50,69
8.	Miranda dott. Luigi	» 50,54
9	Monda dott. Mario	» 50,35
10.	Petteruti dott. Antonio	» 50,28
11.	Fusco dott. Vittorio	» 49,90
12.	Morelli dott. Enrico	» 49,89
13.	Masucci dott. Carmine	» 49,73
14.	Rivellini dott. Pietro	» 49,55
15.	Iervoglini dott. Giuseppe	» 49,23
16.	Giordano dott. Goffredo	» 49 —
17.	Colucci dott. Stefano	» 48,50
18.	Berchicci dott. Nicola	» 48,22
19.	D'Aniello dott. Armando	» 48,03
20.	Pezzica dott. Giacomo	» 47,78
21.	Bizzarro dott. Pasquale	» 47,76
22.	Di Lullo dott. Raffaele	» 47,65
23.	Fioretti dott. Luigi	» 47,30
24.	Bovenzi dott Crescenzio	» 47,23
25.	Pansini dott. Giuseppe	» 47,20
26.	Gaggiano dott. Michelarcangelo	» 47,03
27.	Paladino dott. Ettore	» 46,90
28.	Capasso dott. Rocco	» 46,84
29.	Schiavi dott. Giuseppe	» 46,25
30.	Mataloni dott. Pacifico	» 45,84
31.	Ioele dott. Antonio	» 45,82
32.	Pesce dott. Giovambattista	» 45,59
33.	Ferrazza dott. Angelo	» 45,57
34.	Grimaldi dott. Antonio, moglie e due figli	» 45,50
35.	Gallo dott. Salvatore	» 45,50
36.	Servodio dott. Carmine	» 45,43
37.	Iula dott. Sabino	» 45,32
38.	De Crinito dott. Antonio	» 45,01
39.	Contini dott. Ugo	» 45 —
40.	Limone dott. Luigi	» 44,99
41.	Cifuni dott. Francesco	» 44,50
42.	Damiano dott. Nicola	» 44,25
43.	Silvestri dott. Eduardo	» 44,08
44.	Cagnucci dott. Giovanni, n. 26 marzo 1926	» 44 —
45.	Giannico dott. Orazio, n. 11 marzo 1920	» 44 —
46.	Spallieri dott. Vincenzo	» 43,99
47.	Feola dott. Mario	punti 43,78
48.	Birardi dott. Paolo	» 43,50
49.	De Simone dott. Franco	» 43,45
50.	Giurazzi dott. Luigi	» 43,43
51.	Calloni dott. Carlo	» 43,06
52.	Melchionda dott. Michele	» 43,03
53.	Del Pozzo dott. Gerardo	» 42,99
54.	Girardi dott. Pietro	» 42,46
55.	Pescatore dott. Alfonso	» 42,17
56.	Fraticelli dott. Guido	» 41,75
57.	Vastano dott. Giovangiuseppe	» 41,59
58.	De Marinis dott. Giuseppe	» 41,56
59.	Speranza dott. Fernando	» 41,49
60.	Donato dott. Pietro	» 41.34
61.	Giordano dott. Francesco	» 40,16
62.	Santilli dott. Manlio	» 40,07
63.	Scafuri dott. Matteo	» 39,50
64.	Virga dott. Sante	» 39,27
65.	Del Gaudio dott. Eduardo	» 38,90
66.	Taddeo dott. Fernando	» 38.84
67.	Lellis dott. Michele	» 38,70
68.	Rossetti dott. Pietro	» 38.50
69.	De Anseris dott. Pietro	» 38,48
70.	Santoriello dott. Silvio	» 38 —
71.	Rossi dott. Alfredo	» 37,91
72.	Medugno dott. Anastasio	» 37,86
73.	Bertuzzi dott. Davide	» 37,50
74.	Di Donato dott. Valerio	» 35,52
75.	Masucci dott. Mario	» 35,49
76	De Pietro dott. Rodolfo	» 35,34
77.	Spagnuolo dott Stefano	» 35 —

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 23 giugno 1958

Il prefetto: D'Addario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a condotte veterinarie vacanti in questa Provincia;

Visto l'ordine delle preferenze, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria indicata a fianco di ciascuno di essi

1) Galeone dott. Cosimo: condotta comunale di Volturara Irpina;

2) De Luisa dott. Francesco: condotta consorziale di San Sossio Baronia-Castelbaronia-San Nicola Baronia;

3) Raffa dott. Clementino: condotta consorziale di Grottolella Capriglia Irpina-Montefredane;

4) Nardovino dott. Giovanni: condotta consorziale di Paternopoli-Luogosano-San Mango sul Calore;

5) Caruso dott. Ennio condotta comunale di Flumeri.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 23 giugno 1958

Il prefetto: D'Addario

(3708)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.